



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Sanità
U.O. Veterinaria

Via Restelli 20124 Milano tel 02 6765 3382 fax 02 3936043
www.regione.lombardia.it
E-mail: sanita@pec.regione.lombardia.it

Data 05/04/2011

Prot. 111/2011-0000341

Ai Direttori Generali
Ai Direttori dei
Dipartimenti di prevenzione veterinari
delle AA.SS.LL. della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Alla Federazione regionale degli Ordini dei medici
veterinari della Lombardia

MILANO
segreteria@ordinevet.mi.it

E p.c.: Al Ministero della salute
Via Ribotta, 6
c.a. Dr.ssa Gaetana Ferri

ROMA EUR
g.ferri@sanita.it

Ai Comandi Carabinieri per la Tutela della Salute
di

Milano
Brescia
Cremona
LORO SEDI

nas.milano@sanita.it
nas.brescia@sanita.it
nas.cremona@sanita.it

E-MAIL (l'originale è agli atti della U.O. Veterinaria)

Oggetto: Legge 15.03.2010, n. 38: registro degli stupefacenti

Per opportuna conoscenza si rappresenta che sono giunte richieste di chiarimenti da parte delle ASL relative alle modalità di registrazione degli stupefacenti, alla luce delle modifiche disposte dalla Legge di cui all'oggetto.

Al fine di acquisire un'interpretazione univoca è stato inviato un quesito al Ministero della salute.

Alla luce della nota del Ministero della salute prot. n. DGSA 0021123-P-26/11/2010, di pari oggetto che si allega in copia alla presente e nelle more della risposta che il medesimo Ministero si riserverà di fornire, si chiede di:

- voler proseguire la registrazione degli stupefacenti sul registro di carico e scarico già in uso prima della pubblicazione della Legge, di cui all'oggetto;
- non procedere alla vidimazione annuale del registro di carico e scarico in uso da parte dell'autorità che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Si pregano le SS.LL. di voler dare ampia diffusione alla presente e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Piero Frazzi



Allegato n. 1

Il responsabile del procedimento: Gioia Maria Valtorta tel. 0267653224 – fax 023936043



Ministero della Salute



80850427

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO

Ufficio IV- Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
Viale Giorgio Ribatta, 5 - 00144 Roma

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
ASSESSORATI ALLA SANITA'
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSALZOO
VIA LOVANTO, 6
00198 ROMA
FAX 068557270

AISA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
FAX 0234565457

ASSOGENERICI
P.LE R. ARDIGO, 30
00142 ROMA
FAX 065431323

FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
FAX 064744332

A.N.M.V.I.
VIA TRECCHI, 20
26100 CREMONA
FAX 0372403526

S.I.V.E.M.P.
VIA NIZZA, 11
00198 ROMA
FAX 068848446

S.I.V.E.L.P.
VIA ZANOTTI, 15
30029 S. STINO DI LIVENZA (VE)
FAX 0498830809

Regione Lombardia

Giunta

SANITA'

Arrivo 30/11/2010 14:16



H1.2010.0039388 30/11/2010 14:17

Oggetto : Legge 15.3.2010 n.38: registro degli stupefacenti.

In relazione alla problematica in oggetto si evidenzia che la legge n. 38/10 non modifica l'art. 42 (acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, da parte di medici chirurghi) del D.P.R. n. 309/1990.

Tale articolo, che riguarda anche i medici veterinari, i direttori sanitari ed i titolari di gabinetto, prevede l'uso di un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, sul quale specificare l'impiego dei medicinali stessi da parte del medico.

Il registro, che deve essere vidimato e firmato dall'autorità sanitaria locale, non è un modello predefinito da parte del Ministero.

La legge n. 38/10 semplifica gli adempimenti dei medici nella tenuta del registro di cui all'art. 42 attraverso:

- 1 - l'eliminazione dall'art. 64 del riferimento all'art. 42;
- 2 - l'introduzione nell'art. 60 dell'obbligo di conservazione del registro di cui all'art. 42 per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

Si conferma, infine, l'obbligo dell'utilizzo del registro di cui all'art. 42 da parte dei medici, direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio di professioni sanitarie.

IL DIRETTORE GENERALE

Referente Responsabile del procedimento:
Silvatore Maeri - 0659946937
email: s.maeri@sanita.it